ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

ARPAL
Direzione Scientifica

OGGETTO: S977. Realizzazione galleria artificiale Via Ardoino nell'ambito dell'adeguamento del collegamento ferroviario Fegino/Campasso in comune di Genova. Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA. Proponente: Rete Ferroviaria Italiana. Richiesta parere per la verifica della completezza ed adeguatezza della documentazione ex Art 19 c.2 del D. Lgs 152/06.

Con riferimento alla richiesta della Regione Liguria prot. ARPAL n. 33460 del 29/11/2023, nel seguito si riportano le osservazioni emerse dall'analisi del documento "Relazione Studio Preliminare Ambientale" (NG1H 02 D CVRO IM0000028-A del 30/11/2023) e della "Relazione Generale" (NG1H 02 D CVRO GA0500001-A del 06/11/2023), con particolare riferimento alla gestione dei materiali da scavo che si prevede di produrre dalla realizzazione della variante all'opera "adeguamento del collegamento ferroviario Fegino/Campasso" per la quale è già stata avviata e conclusa positivamente la procedura autorizzativa, comprensiva di compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (Valutazione di Impatto Ambientale/PAUR conclusa con Decreto del Dirigente n. 6038 del 30/09/2022).

Il progetto in esame prevede la realizzazione dalla "nuova galleria artificiale Ardoino", compresa tra le esistenti gallerie Sampierdarena e Campasso e si configura come modifica di tale progetto già approvato che prevedeva nel tratto di Via Ardoino una trincea all'aperto.

La galleria artificiale interesserà l'intera lunghezza del tratto aperto (250 m circa) e sarà ricoperta con terreno come sistemazione a verde.

Nel SIA al punto 8.19 "Rifiuti ed economia circolare" viene precisato che rispetto al progetto approvato non si segnalano significativi aumenti di materiali di risulta; in particolare saranno prodotti 300 m^3 di materiali derivante da demolizioni e 2600 m^3 di terre e rocce da scavo.

Inoltre sarà necessario reperire 7500 m^3 di materiali da rilevato e 1000 m^3 di terreno vegetale.

Viene precisato che "*in generale si andrà nella direzione di un bilancio complessivo delle materie che permetta il massimo riutilizzo, anche nell'ambito del progetto complessivo di interventi già autorizzato in cui si inserisce l'intervento in esame, limitando al massimo i quantitativi di rifiuti da smaltire".*

Inoltre al punto 5.8.37 "Rifiuti" del SIA viene riportato che considerata la natura del materiale presente nelle aree di cantiere sono state eseguite delle indagini finalizzate a valutare l'eventuale presenza di amianto ma nei documenti visionati non vi sono le risultanze di tali analisi.

Da quanto sopra riportato non risulta chiaro se i 2.600 m^3 di terre e rocce saranno gestite come rifiuti o saranno invece riutilizzate per la copertura della galleria.

Nel caso di **gestione come rifiuti**, che risulta l'unica opzione attuabile per i materiali da demolizione e che risulterebbe condivisibile anche per le terre e rocce da scavo prodotte in quanto, come riportato nella Relazione istruttoria allegata al PAUR, dalla campagna di caratterizzazione

Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico

U.O. Controlli e Pareri Ambientali – Settore Controlli e Pareri Ambientali Metropolitani
Indirizzo Via Bombrini, 8 – 16149 Genova
Tel. +39 010 6437437
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 45001

preliminare delle terre e rocce da scavo e del pietrisco ferroviario svolta nell'ambito del progetto di adeguamento del collegamento ferroviario Fegino/Campasso in comune di Genova era risultata la presenza di amianto in tutti i campioni analizzati, la documentazione presentata risulta essere completa.

Nel caso di **reimpiego delle terre prodotte all'interno del cantiere** per la ricopertura della galleria, si precisa che il quantitativo di terre e rocce da scavo che sarà riutilizzato nell'ambito del cantiere risulta escluso dalla disciplina dei rifiuti come previsto dall'Art. 185 comma 1 lettera c) del D. Lgs 152/06 e dall'art 24 del DPR 120/2017 a condizione che il materiale sia "non contaminato" e riutilizzato "allo stato naturale".

Pertanto la fattibilità dell'effettivo riutilizzo in sito è subordinato alla verifica del rispetto delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5 al titolo V, parte IV del D.Lgs 152/06 con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica o a valori di fondo naturale.

In tal caso, visto che nelle relazioni visionate (dato anche il livello di progettazione) non vengono menzionate indagini ambientali su campioni di suolo nell'area di intervento, risulta necessario provvedere ad un'indagine ambientale preventiva sul suolo oggetto di scavo che comprenda anche il parametro amianto.

Tutto ciò premesso, considerati i volumi di terre e rocce movimentati nell'ambito dell'intervento, non si ritiene comunque che tale matrice possa, ancorché sia poi successivamente potenzialmente molto rilevante rispetto ai costi ed alla gestione del cantiere, condizionare la valutazione sull'assoggettabilità alla procedura di VIA.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario e si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

La Responsabile del Settore Controlli e Pareri Ambientali Metropolitani

(d.ssa Serena Clara Recagno)

Firmato digitalmente da
Serena Clara Recagno
O = ARPAL
C = IT

Estensore: Antola

Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico

U.O. Controlli e Pareri Ambientali – Settore Controlli e Pareri Ambientali Metropolitani
Indirizzo Via Bombrini, 8 – 16149 Genova
Tel. +39 010 6437437
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001